

STATUTO

**CHRISTIAN 2.0 IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA ALBERTO SAVINIO I
TRAVERSA 2

Numero REA: CS - 259914

Codice fiscale: 03833700788

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		
	IMPRESA SOCIALE	Allegato "A" n.2058 di Rep. n.1643 di Rac.
	Articolo 1	
	<u>Denominazione</u>	
	1. La società è denominata:	
	"CHRISTIAN 2.0 IMPRESA SOCIALE S.R.L."	
	Articolo 2	
	<u>Oggetto</u>	
	La società esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale, senza	
	scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, adottando modalità di gestione	
	responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio	
	coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri	
	soggetti interessati alle loro attività.	
	In particolare la società intende favorire la	
	diffusione della cultura della salute legata alla luce	
	solare e la sua capacità di aumentare l'apporto di	
	vitamina D nel corpo e favorire la diffusione della	
	cultura storica e attuale del Mezzogiorno e dei suoi	
	prodotti.	
	La società per il perseguimento delle suddette finalità	
	opera, a livello nazionale e internazionale, nei	
	settori di cui all'art. 2 del D.lgs. 112/2017, lett.	
	c), f), h), i), k), o) ed ha per oggetto:	

	- organizzazione di eventi e manifestazioni culturali;	
	- promozione e valorizzazione anche a livello	
	internazionale di prodotti naturali e locali;	
	- organizzazione di eventi formativi, masterclass,	
	seminari rivolte a chiunque ne sia interessato;	
	- valorizzazione del patrimonio culturale e turistico,	
	in particolare delle Dimore Storiche del Mezzogiorno,	
	attraverso l'organizzazione di eventi culturali e	
	campagne illustrative;	
	- produzione di materiale audio video e merchandising;	
	- realizzazione di attività divulgative e di formazione	
	sia nella sede che in luoghi inconsueti riportando in	
	vita spazi non pienamente utilizzati o con un utilizzo	
	diverso (aziende, musei, ospedali, scuole, carceri);	
	- erogazioni di premi, contributi e borse di studio.	
	La società può compiere in via residuale tutte le	
	operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo	
	amministrativo necessarie od utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività	
	riservate per legge o regolamento a soggetti	
	appositamente autorizzati o che richiedano particolari	
	requisiti non posseduti dalla società.	
	Articolo 3	
	<u>Sede</u>	

	3. La società ha sede in Comune di Rende (CS).	
	Articolo 4	
	<u>Durata</u>	
	4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.	
	Articolo 5	
	<u>Capitale e altre risorse finanziarie</u>	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 1.000,00 (euro mille e zero centesimi).	
	La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.	
	In caso di aumento gratuito, si applica il disposto dell'art.3, comma terzo del D.Lgs.112/2017.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro.	
	Inoltre, in caso di capitale pari o superiore ad Euro 10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi), i conferimenti potranno essere effettuati in natura ovvero in prestazione di opere e servizi.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche	

	mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a	
	terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno	
	concorso alla decisione il diritto di recesso a norma	
	dell'articolo 2473 c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul	
	capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso	
	il deposito presso la sede sociale della documentazione	
	prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in	
	previsione dell'assemblea.	
	5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con	
	o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a	
	titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto	
	delle normative vigenti, con particolare riferimento a	
	quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	5.4 La società, con decisione dei soci adottata	
	mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli	
	di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei	
	limiti ed alle condizioni di legge, con particolare	
	riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.	
	La delibera di emissione, che deve risultare da verbale	
	redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel	
	registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le	
	condizioni, comprese le modalità di rimborso.	
	Articolo 6	

	<u>Domiciliazione</u>	
	6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la	
	società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.	
	6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di	
	controllo e del revisore, se nominati, per i loro	
	rapporti con la società, è quello dagli stessi	
	comunicato alla società medesima.	
	Articolo 7	
	<u>Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi</u>	
	7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle	
	partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi	
	alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel	
	rispetto del principio di non discriminazione di cui	
	all'articolo 8 del D.lgs 112/17.	
	Ai fini del presente articolo 7, nella dizione	
	"trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di	
	alienazione nella più ampia accezione del termine e	
	quindi, oltre alla vendita, a puro titolo	
	esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,	
	dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in	
	cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo	
	ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci	
	acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente	
	la somma determinata di comune accordo o, in mancanza	
	di accordo, dall' arbitratore , come in seguito meglio	

	specificato.	
	7.2 Il socio che intende trasferire la propria	
	partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci	
	risultanti dal registro delle imprese mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al	
	domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta	
	elettronica certificata.	
	I soci destinatari della comunicazione di cui sopra	
	devono esercitare il diritto di prelazione per	
	l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si	
	riferisce, facendo pervenire al socio offerente la	
	dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera	
	raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di	
	posta elettronica certificata inviati, entro e non	
	oltre trenta giorni dalla data di ricezione	
	dell'offerta di prelazione.	
	7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione	
	da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte	
	spettano ai soci interessati in proporzione alla	
	partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non	
	possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui	
	spettante si accresce automaticamente e	
	proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa,	
	intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.	

	7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo	
	indicato dall'offerente.	
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da	
	uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei	
	termini e nelle forme di cui sopra la volontà di	
	esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è	
	determinato dalle parti di comune accordo tra loro.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti	
	provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che	
	stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed	
	obiettivi, come in seguito precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico	
	arbitratore, esso è nominato dal presidente del	
	Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta	
	della parte più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore	
	deve tener conto della situazione patrimoniale della	
	società, della sua redditività, del valore dei beni	
	materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua	
	posizione nel mercato nonché del prezzo e delle	
	condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli	
	appaia di buona fede, nonchè delle condizioni e	
	limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta	
	in considerazione ai fini della determinazione del	

	valore di partecipazioni societarie, con particolare	
	attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per	
	il caso di trasferimento del pacchetto di controllo	
	della società.	
	L' arbitratore determina come ripartire il costo	
	dell'arbitraggio stesso.	
	7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per	
	l'intera partecipazione.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare le	
	partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato	
	solo per parte di esse, il socio offerente è libero di	
	trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente	
	indicato nella comunicazione.	
	Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio	
	della prelazione per parte della partecipazione	
	offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al	
	socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni	
	che saranno concordate con lo stesso.	
	7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di	
	partecipazioni da parte di più soci, la prelazione	
	dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se	
	avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di	
	trasferimento.	
	7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni	
	eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,	

	l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e	
	degli altri diritti amministrativi e non può alienare	
	le partecipazioni con effetto verso la società.	
	7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la	
	reintestazione, da parte della stessa agli effettivi	
	proprietari non è soggetta a quanto disposto dal	
	presente articolo.	
	7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra	
	cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà	
	il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in	
	manca di tale consenso, troverà applicazione quanto	
	disposto dal presente articolo in tema di inosservanza	
	del diritto di prelazione.	
	Articolo 8	
	<u>Morte del socio</u>	
	8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per	
	successione a causa di morte.	
	Articolo 9	
	<u>Recesso</u>	
	9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del	
	diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di	
	legge, si applicano le disposizioni di legge e, in	
	difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti	
	disposizioni previste per il recesso dalla disciplina	
	della società per azioni, nel rispetto dei limiti di	

	cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto	
	è ammesso il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.	
	Articolo 10	
	<u>Amministratori</u>	
	10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la	
	società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	• da un amministratore unico;	
	• da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	L'amministrazione può essere inoltre affidata a più	
	amministratori, in numero compreso tra 2 e 3, con	
	poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto	
	determinato dai soci al momento della loro nomina.	
	10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto	
	legislativo 8 aprile 2013 n.39, l'assunzione della	
	carica di amministratore è subordinata ai sensi	
	dell'art.7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità e	
	indipendenza:	
	a. non aver subito una condanna con sentenza anche non	
	passata in giudicato, ovvero con sentenza di	

	applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod.	
	Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per	
	delitti che incidono sull'etica professionale e sulla	
	onorabilità;	
	b. non essere stati condannati a una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici	
	ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o	
	imprese;	
	c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei	
	settori di attività della società e in generale	
	nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;	
	d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti	
	dell'organo di controllo o revisione.	
	10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di	
	concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C..	
	Articolo 11	
	<u>Durata della carica, revoca, cessazione degli</u>	
	<u>amministratori</u>	
	11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca	
	o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno	
	o più amministratori, gli altri provvedono a	

	sostituirli; gli amministratori così nominati restano	
	in carica sino alla successiva assemblea.	
	Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di	
	numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di	
	numero dispari, decade l'intero organo amministrativo;	
	gli altri amministratori devono, entro trenta giorni,	
	sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo	
	organo amministrativo: nel frattempo possono compiere	
	solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Articolo 12	
	<u>Consiglio di amministrazione</u>	
	12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al	
	momento della nomina, il consiglio di amministrazione	
	elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di	
	quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.	
	12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione,	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta,	
	ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	12.3 La procedura di consultazione scritta, o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto non è	
	soggetta a particolari formalità purché sia assicurato	
	a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per	

	iscritto di un unico documento ovvero di più documenti	
	che contengano il medesimo testo di decisione da parte	
	della maggioranza degli amministratori in carica. Dai	
	documenti sottoscritti dagli amministratori devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione.	
	12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	
	degli amministratori. La relativa documentazione è	
	conservata dalla	
	società.	
	Articolo 13	
	<u>Adunanze del consiglio di amministrazione</u>	
	13.1 Il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, quando lo ritenga necessario od	
	opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta	
	almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o	
	l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con	
	lettera raccomandata, fax o messaggio di posta	
	elettronica, inviati almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e	

	l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o	
	anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un	
	altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.	
	13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio	
	si reputa regolarmente costituito quando interviene la	
	maggioranza dei suoi componenti e dei membri	
	dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad	
	intervenire sono stati preventivamente informati della	
	riunione.	
	13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si	
	possono svolgere anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si	
	darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	

	13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso,	
	si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con	
	la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un	
	verbale firmato dal presidente e dal segretario, se	
	nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Articolo 14	
	<u>Poteri dell'organo amministrativo - Delegati</u>	
	14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società, fatta eccezione per il	
	compimento dei seguenti atti, per i quali sarà	
	necessaria la preventiva autorizzazione risultante da	
	decisione dei soci:	
	• acquisto e alienazione di beni immobili nonché	
	costituzione, modificazione ed estinzione di diritti	
	reali immobiliari;	
	• cessione a terzi sia in proprietà che in gestione	
	dell'azienda sociale o di rami della stessa;	
	• costituzione di ipoteche su beni immobili sociali	
	nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di	
	obbligazioni di terzi;	
	• assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche	

	sotto forma di apertura di credito;	
	• emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte	
	passive;	
	• costituzione di società, consorzi o enti collettivi	
	ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;	
	• acquisto e cessioni di partecipazioni sociali	
	• costituzione di società.	
	14.2 Nel caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei	
	suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi	
	componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si	
	applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo	
	2475, comma quinto c.c..	
	14.3 Possono essere nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Articolo 15	
	<u>Rappresentanza</u>	
	15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	15.2 In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza della società spetta	

	al presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti	
	dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in	
	cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	15.5 La rappresentanza della società in liquidazione	
	spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei	
	liquidatori e agli eventuali altri componenti il	
	collegio di liquidazione con le modalità e i limiti	
	stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 16	
	<u>Compensi degli amministratori</u>	
	16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma	
	2, lett. a) del D.Lgs 11. 112/2017 i soci possono	
	inoltre assegnare agli amministratori una indennità	
	annuale in misura fissa, ovvero un compenso	
	proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché	
	determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza	

	con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	I soci possono assegnare agli amministratori una	
	indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere	
	al momento della cessazione dalla carica per qualunque	
	motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in	
	ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai	
	singoli amministratori ovvero in misura fissa.	
	16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	Articolo 17	
	<u>Organo di controllo interno e revisione legale dei conti</u>	
	17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci	
	nominano l'organo di controllo interno.	
	17.2 L'organo di controllo è composto,	
	alternativamente, su decisione dei soci in sede di	
	nomina, da un membro effettivo o da un collegio,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi	
	i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399	
	del codice civile.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.	
	231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	17.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da	
	parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo	
	alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13	
	del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci.	
	17.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi	
	possono chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	richiamo ai gruppi di imprese sociali,	
	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.	
	17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la	
	revisione legale dei conti della società può essere	
	esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili	
	disposizioni di legge, da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro, ovvero dall'organo di controllo ove	
	consentito dalla legge.	
	17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	

	dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione	
	legale dei conti è esercitata da un revisore legale o	
	da una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro, o da sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali.	
	17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in	
	composizione collegiale possono svolgersi mediante	
	mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto	
	previsto per le riunioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	Articolo 18	
	<u>Decisioni dei soci</u>	
	18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti al registro delle imprese.	
	18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	18.4 La procedura di consultazione scritta o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto non è	
	soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato	

	a ciascun socio il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per	
	iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti	
	che contengano il medesimo testo di decisione, da parte	
	di tanti soci che rappresentino le maggioranze più	
	avanti indicate.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della proposta.	
	18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del	
	presente articolo devono essere trascritte senza	
	indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 19	
	<u>Assemblea</u>	
	19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei	
	soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun	
	amministratore con lettera raccomandata, fax o	
	messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi	

	diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi	
	del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se	
	spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il	
	luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare e può prevedere l'eventuale seconda	
	convocazione.	
	19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla	
	sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un	
	altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in	
	Svizzera.	
	19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende	
	adottata, anche in mancanza di formale convocazione,	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e	
	tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se	
	nominato, sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 20	
	<u>Svolgimento dell'assemblea</u>	
	20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire	
	mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di	
	quanto previsto per le riunioni del consiglio di	

	amministrazione.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene	
	svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il	
	soggetto verbalizzante.	
	20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto	
	non socio per delega scritta, che deve essere	
	conservata dalla società. Nella delega deve essere	
	specificato il nome del rappresentante con	
	l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di	
	sub-delega.	
	20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più	
	assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo	
	ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.	
	Articolo 21	
	<u>Quorum</u>	
	21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale.	
	21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti	
	attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di	

tutti i soci.	
21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole	
compromissorie devono essere approvate con il voto	
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due	
terzi del capitale sociale.	
21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di	
legge o del presente statuto che, per particolari	
decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
Articolo 22	
<u>Bilancio e utili</u>	
22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
ogni anno.	
22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro	
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
sociale, salva la possibilità di un maggior termine,	
nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo	
comma dell'articolo 2364 c.c..	
22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo	
22.4 , gli utili netti risultanti dal bilancio sono	
destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o	
ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la	
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
fondatori, soci o associati, lavoratori e	
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	

	organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4.	
	22.4 La società può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate	
	negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei	
	limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale	
	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli	
	avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla	
	distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari,	
	di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	
	settore diversi dalle imprese sociali, che non siano	
	fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o	

	società da questa controllate, finalizzate alla	
	promozione di specifici progetti di utilità sociale.	
	22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il	
	bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del	
	d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere	
	depositato presso il registro delle imprese e	
	pubblicato nel proprio sito internet della società.	
	Articolo 23	
	<u>Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle</u>	
	<u>attività</u>	
	23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà	
	predisposto a cura dell'organo amministrativo ed	
	approvato dall'assemblea un apposito regolamento	
	aziendale per disciplinare adeguate forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività della	
	società.	
	23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche	
	tramite loro rappresentanti, potranno partecipare,	
	senza diritto di voto, alle assemblee dei soci	
	convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per	
	le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei	
	dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui	
	lavoratori tematiche.	
	23.3 In caso di superamento da parte della società di	

	due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo	
	2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta	
	ai lavoratori la	
	nomina di un componente dell'organo di amministrazione	
	e dell'organo di controllo.	
	Articolo 24	
	<u>Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda</u>	
	24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e	
	cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art.	
	12 del d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 25	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti	
	pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta	
	giorni dal loro verificarsi.	
	25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in	

	quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo	
	liquidativo.	
	25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo,	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui	
	all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai	
	fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 26	
	<u>Clausola compromissoria</u>	
	26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i	
	soci o fra essi e la società, incluse le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e organo di	
	controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro	
	confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale	
	in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al	
	giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri,	
	nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso	
	la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla	

	sede legale della società, su istanza della parte più	
	diligente tra quelle in contesa.	
	26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro	
	ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte	
	che per prima presenta l'istanza per la nomina.	
	26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri	
	designati sia impossibilitato o non intendesse assumere	
	l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di	
	una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della	
	Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio	
	competente avuto riguardo alla sede legale della	
	società.	
	26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà	
	ritualmente, secondo diritto.	
	26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli	
	arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si	
	provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità	
	di cui sopra.	
	26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al	
	momento della domanda s'intende integralmente accettato	
	con l'adesione al presente statuto e/o con	
	l'accettazione delle cariche sociali.	
	Articolo 27	
	<u>Disposizioni applicabili</u>	
	27. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto	

31 di 32

[illegible]